



Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

ORDINANZA SINDACALE
n. 116 del 01/04/2020

OGGETTO: *Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza contingibile e urgente per motivi igienico-sanitari: limitazione attività motoria e uscite all'aperto .*



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

ORDINANZA SINDACALE n. 116 del 01/04/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza contingibile e urgente per motivi igienico-sanitari: limitazione attività motoria e uscite all'aperto

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “ *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*;

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*

Richiamato inoltre il D.L. 20 del 17/03/2020, cd, decreto “Cura Italia” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 17/03/2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20/03/2020 e in particolare l’articolo 1, Lett. B) in base al quale è consentito svolgere individualmente attività motoria solo in prossimità della propria abitazione;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N. 514 del 21 marzo 2020, e, in particolare, la lettera A), punto 17, in base alla quale *“Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; Sono altresì vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.”*;

Vista inoltre l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020 di modifica di alcune previsioni di cui all’ordinanza regionale n. 515 del 22 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che, all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1, dispone *“Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”* e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;

VISTO l’art. 2, comma 1 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento”, secondo il cui disposto *“ Le misure di cui all’articolo 1 sono*

adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;

VISTO l'art. 3 “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale” del citato decreto legge n.19/2020, a mente del quale “*Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;*

Ritenuto opportuno, alla luce dei recenti comportamenti registrati sul territorio comunale potenzialmente idonei ad aggravare la delicata situazione di rischio per la salute pubblica ed aumentare il pericolo di contagio tra la cittadinanza ed in aderenza alla ratio delle disposizioni governative e regionali finora adottate, confermare le misure precauzionali restrittive riguardanti le attività e gli spostamenti individuali all'aperto;

Richiamata integralmente la propria precedente ordinanza n. 105 del 21 marzo 2020 di analogo oggetto;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il D.L. 23 febbraio 2020 n°6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- L'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020;
- Il DPCM del 1 marzo 2020;

- Il DPCM del 4 marzo 2020;
- Il DPCM dell'8 marzo 2020;
- Il DPCM del 9 marzo 2020;
- Il DPCM dell'11 marzo 2020;
- Il D.L. 20 del 17 marzo 2020;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- Le ordinanze del Presidente di Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020; n. 515 del 22/03/2020 e n. 517 del 23/03/2020;
- Il DPCM del 22 marzo 2020;
- Il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 15 aprile 2020, la seguente disposizione:

- ***Lo sport e l'attività motoria all'aperto e l'accompagnamento dell'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche sono consentiti solo nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri dalla stessa con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.***

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità". Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

La disposizione della presente ordinanza perde efficacia a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni statali o regionali più restrittive;

DEMANDA

Al Corpo di polizia locale di Lonato del Garda e a tutte le Forze di Polizia alla sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Brescia, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Lonato del Garda, 01/04/2020

II SINDACO
(Dott. Roberto Tardani)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa